



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

U-DC/24

Circ. CNI n. 178/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali  
degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte degli  
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Codice dei contratti pubblici – procedure di aggiudicazione – art.114 decreto legislativo 31/03/2023 n.36 – Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti - nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – per lavori di importo non superiore a 1 milione di euro – corretta interpretazione – **parere Servizio Supporto Giuridico MIT datato 17/04/2024, codice 2459** – sotto 1 milione di euro, possibile coincidenza tra direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – sopra 1 milione di euro, necessità di nominare una figura *ad hoc* - trasmissione

-----

Con la presente si trasmette in allegato il **parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.2459 del 17/04/2024**, in tema di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’**art.114, comma 4<sup>1</sup>**, del **decreto legislativo 31/03/2023 n.36<sup>2</sup>** (“*Codice dei contratti pubblici*”), in quanto di particolare interesse per tutti i professionisti.

Al Servizio Supporto Giuridico del MIT era stata richiesta la corretta interpretazione da dare al disposto della norma del Codice dei contratti pubblici citata<sup>3</sup>, laddove si afferma che “nel caso

<sup>1</sup> E non comma 14 come riportato, a causa di un refuso, nel documento allegato.

<sup>2</sup> Si riporta di seguito il **comma 4 dell’art.114 del d.lgs. n.36/2023**: “Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.”

<sup>3</sup> Avente per rubrica: “*Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti*”.

di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro”, il direttore dei lavori “svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.”<sup>4</sup>.

Più precisamente, si domandava se – per lavori non superiori al milione di euro – il coordinatore della sicurezza *debba* coincidere col direttore dei lavori, oppure se l’interpretazione da seguire sia quella per cui “sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori”.

\*\*\*

Adesso il Servizio Supporto Giuridico è intervenuto, fornendo una risposta che sarà di grande ausilio per gli operatori del settore.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti occorre distinguere.

Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, vi è un preciso **obbligo di nominare** – quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva – **un soggetto diverso dal direttore dei lavori**.

Mentre, per i lavori sotto 1 milione, **vi può essere coincidenza delle funzioni nella persona del direttore dei lavori**, purché quest’ultimo sia in possesso dei requisiti previsti in tema di sicurezza.

Questa conclusione è avvalorata dalla *Relazione illustrativa* al Codice dei contratti pubblici, dove è precisato che la nomina di una apposita figura quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per lavori sopra la soglia del milione di euro, si giustifica con *l’importanza di tali funzioni*.


Si rimanda comunque alla lettura dell’autorevole parere allegato.

\*\*\*

Si invitano i destinatari della presente circolare a realizzarne la più ampia diffusione nel proprio ambito territoriale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE  
(ing. A. Domenico Perrini)



<sup>4</sup> Sul presupposto che il direttore dei lavori sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza. Qualora invece egli non li possieda, spetterà alla stazione appaltante designare allo scopo “almeno un direttore operativo”, in possesso dei requisiti di legge (*ivi*).

ALLEGATO:

- Parere Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, codice id. 2459 del 17/04/2024.

*MC1405Circ*

**Quesito del Servizio Supporto Giuridico**

Codice identificativo: 2459

Data emissione: 17/04/2024

Argomenti: **Procedure di aggiudicazione**Oggetto: **Art. 114 comma 14 D.Lgs. 36/2023 affidamento direzione lavori e CSE**

Quesito: Questa amministrazione deve procedere all'affidamento della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ad un unico professionista; l'importo dei lavori da realizzare è maggiore ad euro 1.000.000. L'articolo 114, comma 14 del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, recita testualmente: "4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione[...]". Da una prima interpretazione, sembrerebbe che nel caso di lavori non superiori ad un milione di euro il coordinatore della sicurezza "deve" coincidere con il direttore dei lavori, mentre per lavori superiori è facoltà della stazione appaltante affidare al direttore dei lavori anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze). Vi chiediamo se tale interpretazione è corretta oppure se il comma 14 dell'articolo 114 vada interpretato nel senso che, sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori.

Risposta aggiornata

Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi è l'obbligo (e non una mera facoltà) di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori. Sotto 1 milione può procedere il direttore lavori purché in possesso dei requisiti in materia di sicurezza. La interpretazione corretta è la seconda. In tal senso è la Relazione Illustrativa al Codice, ove – alla p. 165 – si legge che “nel comma 4 si è invece mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l'importanza di tali funzioni se ne è limitata l'attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un'apposita figura ai sensi dell'art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (...)”.